

# **Regolamento comunale per la fornitura di acqua a mezzo autobotte**

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la fornitura di acqua non potabile ad uso igienico-sanitario, a mezzo autobotte comunale, presso i fabbricati residenziali, rurali, o sedi di imprese artigianali e aziende agricole-zootecniche in possesso di partita IVA, ubicati nel territorio comunale, non serviti dalla rete idrica comunale.
2. Il servizio si prefigge di alleviare i disagi della cittadinanza in zone del territorio sprovviste di rete idrica;
3. Il servizio non prevede la fornitura di acqua per uso irriguo e verrà effettuato a favore di privati cittadini e di aziende agricole-zootecniche in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali.

## **Art.2**

### **Disciplina del trasporto dell'acqua**

1. Il trasporto dell'acqua, con utilizzo dell'autobotte, è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale – Area di Gestione del Servizio Idrico Integrato – che, tramite il personale designato, provvede ad esitare le richieste dell'utenza, nel rispetto del presente regolamento, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze.
2. Il servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di acqua nella rete idrica comunale e al buon funzionamento dell'autobotte.
3. Cause di forza maggiore esonerano il Comune dalla fornitura del servizio, anche in presenza di avvenuto versamento che, nel caso specifico, sarà restituito al versante.
4. I punti di consegna della fornitura debbono essere accessibili tramite strade carrabili idonee ed adeguate al transito dell'autobotte comunale.

## **Art.3**

### **Limiti di fornitura e tenuta del registro dei servizi erogati**

1. Premesso che la capienza dell'autobotte comunale è di circa 6 mc, la fornitura di acqua a mezzo autobotte di cui all'art.1 è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - a) per uso residenziale o per fabbricati rurali si possono richiedere massimo 6 forniture annue, pari a circa 36 mc. di acqua complessivi, con una cadenza massima di una autobotte (6 mc circa) ogni 15 giorni.
  - b) per le aziende artigianali e agricole-zootecniche si possono richiedere massimo 12 forniture annue, pari a circa 72 mc di acqua complessivi, con una cadenza massima di una autobotte(6 mc circa) ogni 7 giorni.

2. Sarà cura dell'Ufficio tenere apposito registro nel quale verranno annotati i dati necessari per il controllo delle forniture con i limiti previsti al precedente comma.

3. L'ufficio deve approntare altresì una scheda di servizio per ogni fornitura da effettuare, con l'indicazione delle generalità del richiedente, l'ubicazione del sito dove verrà data la fornitura, la data, i chilometri percorsi dall'automezzo comunale, il nominativo del conducente e la firma dell'utente per ricevuta del servizio prestato.

#### **Art. 4.**

##### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa per l'utilizzo dell'autobotte, per le forniture di cui al precedente art. 3, è determinata annualmente dalla Giunta Municipale, sulla base delle spese necessarie per l'acquisto del carburante e per la manutenzione dell'autoveicolo.

2. La tariffa per ogni trasporto è stabilita con la seguente distinzione:

- a) tariffa minima per fornitura per uso igienico-sanitario presso fabbricati residenziali o rurali ubicati ad una distanza dal centro urbano inferiore a 5 km (la distanza chilometrica sarà misurata calcolando la via più breve percorribile con il mezzo autobotte comunale e il punto di partenza sarà il campo sportivo polivalente di c/da Fontanasecca, in quanto punto di carico dell'acqua);
- b) tariffa minima agevolata per fornitura presso aziende artigianali o zootecniche ubicate ad una distanza dal centro urbano inferiore a 5 km (la distanza verrà calcolata con lo stesso criterio di cui alla lettera a);
- c) tariffa chilometrica, da sommarsi alle tariffe minime di cui ai precedenti punti (a) e (b), per forniture per uso igienico-sanitario presso fabbricati residenziali, rurali e/o aziende artigianali e zootecniche ubicate ad una distanza dal centro urbano oltre i 5 km (la distanza verrà calcolata con lo stesso criterio di cui alla lettera a);

#### **Art. 5**

##### **Modalità di richiesta della fornitura**

1. Il servizio di fornitura dell'acqua mediante autobotte sarà effettuato dal Comune a seguito di istanza redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tecnico – Area di Gestione del Servizio Idrico Integrato – e presentata dall'utente al protocollo comunale.

2. All'istanza deve essere allegata :

- a) l'attestazione del versamento da effettuare sul Conto Corrente Postale n. 11362928 intestato a Comune di Santo Stefano Quisquina – servizio di tesoreria comunale – con la seguente causale: *Contributo per n. 1 fornitura di acqua a mezzo autobotte;*

b) dichiarazione da parte del richiedente, proprietario dell'immobile o dell'azienda zootecnica, di essere in regola con le vigenti norme urbanistiche e con il pagamento dei tributi locali;

c) (solo per le aziende artigianali e agricole-zootecniche) autocertificazione resa a termini di legge con le notizie riguardanti la partita IVA posseduta e la eventuale iscrizione alla Camera di Commercio, se necessaria.

## **Art. 6**

### **Pubblicità ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, per \_\_\_\_ giorni, della Deliberazione Consiliare di approvazione e diventerà pienamente operativo a seguito della definizione delle tariffe di cui al precedente art. 4 da parte della Giunta Municipale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.